



**WORKSHOP FORMATIVO – TWO DAYS SEMINAR
IRREGULARITIES PREVENTION
AND MANAGEMENT IN THE
FRAMEWORK OF EU FUNDS**

18 – 19 Aprile 2013



**Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari
Nuclei Antifrodi Carabinieri**

**FATTISPECIE DI REATO DEGLI ARTICOLI
640 BIS, 316 TER E 416 BIS DEL C.P.
NELLE FRODI COMUNITARIE NEL SETTORE DELLA PESCA**

Roma, 19 aprile 2013

NAC



Nuclei Antifrodi Carabinieri



3 Nuclei Antifrodi Carabinieri
|
1 Nucleo di Coordinamento Operativo
|
1 Agente temporaneo presso l'OLAF

SINERGIE

ARMA
Territoriale

Altri

REPARTI
SPECIALI CC

AGEA
e
Organismi
pagatori
regionali

ICQRF
Agenzie delle
Dogane
Capitaneria
di Porto

Il Reparto/Servizio di Polizia Giudiziaria ex art. 12 D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271

*Forza di Polizia specificamente orientata sul
contrasto delle frodi nel comparto agroalimentare*

Nuclei Antifrodi Carabinieri

*agiscono essenzialmente a **SUPPORTO**
ed **INTEGRAZIONE** dell'azione
amministrativa degli altri organi
di vigilanza del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali*

*“**CONTROLLI STRAORDINARI**”*

D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 41 art. 6

*sviluppano “**INDAGINI DI POLIZIA**
GIUDIZIARIA” finalizzate ad individuare le
illegalità più gravi e strutturate
riconducibili ai contesti di **CRIMINALITA’**
ECONOMICA e **ORGANIZZATA***



Attribuzioni del COMANDO CARABINIERI POLITICHE AGRICOLE E ALIMENTARI



D.lgs. 5 ottobre 2000, n. 297

D.lgs. 9 gennaio 2012 n. 4 (pesca)

D.M. 2 dicembre 1997 art. 2 (ippica)

D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 41 art. 6

• Frodi comunitarie



- illecita percezione contributi comunitari
 - aiuti ai paesi in via di sviluppo
 - aiuti agli indigenti
- pesca e
acquacoltura**



• Frodi agroalimentari



- agropirateria
- contraffazione / evocazione marchi di qualità
- violazioni produzione regolamentata
- normativa etichettatura / tracciabilità

ippica, regime delle scommesse

D.P.R. 14 febbraio 2012 n. 41 art. 6 comma 2

Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali



“Il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, istituito presso il Ministero, svolge controlli straordinari sulla erogazione e percezione di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti. Il Comando dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.”



D.lgs. 9 gennaio 2012 n. 4 art. 22 comma 3

Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura

“L'attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonché l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorità marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati ...”

TRATTATO DI LISBONA (13 dicembre 2007)



Articolo 310

L'Unione e gli Stati membri, conformemente all'articolo 325, combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi dell'Unione.



Per frode comunitaria si intende qualsiasi condotta illecita a danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea. In particolare si tratta di tutti gli atti o le omissioni intenzionali da cui deriva un danno per il bilancio comunitario sotto forma di minori entrate (es. prelievi agricoli) o maggiori uscite (es. finanziamenti all'agricoltura).

La filiera del settore ittico si può così riassumere:



- **Richiesta di contributi su acquacoltura (intensiva - estensiva);**
- **Pagamento, per il tramite dei S.A.L. (Stato Avanzamento dei Lavori) sulle spese ammesse, giustificate e liquidate in riferimento al FEP, per la costruzione di Impianti a terra per la trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici;**
- **Aiuti al fermo definitivo.**

Le frodi

- **l'impianto viene destinato ad attività diversa da quella finanziata;**
- **le industrie beneficiarie dei contributi relativi alla costruzione o ammodernamento degli impianti di trasformazione di prodotti ittici installano macchinari già in uso ad altre industrie;**
- **i lavori sono eseguiti in totale difformità dal progetto iniziale;**
- **le imbarcazioni proseguono nell'attività di pesca, pur avendo percepito il premio per l'arresto definitivo;**
- **vengono emesse false fatturazioni, per percepire i contributi dei S.A.L. (Stato Avanzamento dei Lavori);**

- inizio dei lavori prima della presentazione della domanda di finanziamento;
- impianti di trasformazione che, successivamente al finanziamento, vengono impiegati per trasformare prodotti non utilizzati per il consumo umano;
- domande di contributi presentate da parte delle ditte beneficiarie per impianti realizzati in precedenza.

Ipotesi di reato

- truffa aggravata (art. 640 bis CP);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316 ter CP);
- associazione per delinquere (art. 416 CP) e associazione di tipo mafioso (416 bis) finalizzate all'indebito percepimento di contributi pubblici;
- concorso nel reato (art. 110 CP);
- falsità materiale commessa da un privato (art. 482 CP);
- falsità ideologica commessa da un privato in atto pubblico (art. 483 CP);
- falsità in registri e notificazioni (art. 484 CP);
- falsità in scrittura privata (art. 485 CP).

PRINCIPALI IPOTESI DI REATO

Dei delitti contro il patrimonio

Capo II

Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

Art. 640 C.P. - Truffa

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 . La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Art. 640 bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.



PRINCIPALI IPOTESI DI REATO



Art. 640 C.P. TRUFFA → **Elementi costitutivi del reato:**

Artificio → Far apparire come vera una situazione che non trova riscontro nei fatti.

Raggirio → Agisce sulla psiche del soggetto e crea un falso convincimento sulla vittima.

PERCHE' CI SIA TRUFFA E' NECESSARIO

COMPORTAMENTO DEL REO

Deve consistere in artifici e raggiri (è un reato a forma vincolata).

CAUSAZIONE DELL'ERRORE

La vittima cade nell'errore con un falso convincimento creato da artifici e raggiri.

DANNO PATRIMONIALE

La vittima compie un atto di disposizione pregiudizievole per il suo patrimonio e favorevole a quello del reo.

PRINCIPALI IPOTESI DI REATO



Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640-bis cp)

Punisce chiunque **mediante artifici o raggiri, inducendo l'Amministrazione in errore**, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Caratteristiche del reato:

- **Reato comune:** può essere commesso oltre che dal beneficiario anche da colui che agisce nell'interesse del beneficiario (ad. es. consulente);
- **Condotta:** consiste negli **artifici o raggiri idonei ad indurre in errore l'Amministrazione pubblica**. L'artificio si sostanzia nel far apparire come vera una situazione non riscontrabile nella realtà. Il raggirio consiste in un discorso o ragionamento teso a produrre un falso convincimento nel soggetto passivo. Con riferimento alle **dichiarazioni false**, la giurisprudenza ha affermato che anch'esse rientrano negli artifici o raggiri. Infatti, la semplice menzogna, quando sia architettata e presentata in modo tale da assumere l'aspetto della verità e da indurre in errore il soggetto passivo, può integrare l'elemento materiale del reato di truffa;
- **Elemento soggettivo:** dolo specifico, dovendo il fatto essere commesso al fine di conseguire l'erogazione;
- Il delitto *de quo* si consuma col **conseguimento indebito del beneficio;**
- **Pena:** reclusione da 1 anno a 6 anni.

PRINCIPALI IPOTESI DI REATO

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter cp) TITOLO II – Dei delitti contro la P.A.



Punisce chiunque **mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute**, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, per un ammontare superiore a 3.999,96 €.

Caratteristiche del reato:

- **Reato comune:** può essere commesso oltre che dal beneficiario anche da colui che agisce nell'interesse del beneficiario (es. consulente);
- **Condotta:** commissiva, vale a dire utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere oppure omissiva, vale a dire non comunicare informazioni dovute. Sono tali le informazioni che, ai sensi delle norme procedurali riguardanti il provvedimento erogativo, il soggetto è tenuto a fornire all'autorità procedente;
- **Elemento soggettivo:** dolo specifico, dovendo il fatto essere commesso al fine di conseguire l'erogazione;
- Il delitto *de quo* si consuma col **conseguimento indebito del beneficio**, sempre che lo stesso superi €3.999,96. E' indebito il beneficio che senza l'utilizzazione o la presentazione del falso documento o della falsa dichiarazione ovvero fornendo le informazioni dovute non si sarebbe ottenuto;
- **Pena:** reclusione da 6 mesi a 3 anni. Se la somma conseguita è pari o inferiore a €3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa da €5.164,00 a €25.822,00.

PRINCIPALI IPOTESI DI REATO



Rapporto tra il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art 640 bis cp) e il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cp).

Il rapporto tra le 2 fattispecie, in base a consolidata giurisprudenza, è di **sussidiarietà** e non già di specialità.

Il reato di cui all'art. 316-ter è infatti **reato distinto ed autonomo** rispetto a quello di cui all'art. 640-bis. Si differenzia da quest'ultimo per l'assenza del requisito della idoneità del falso alla **induzione in errore** dell'Amministrazione pubblica da valutarsi in relazione al procedimento di erogazione.

Pertanto, qualora l'erogazione consegua alla presentazione di una dichiarazione mendace **senza che l'Amministrazione Pubblica possa “valutare” il mendacio in relazione ai presupposti che legittimano l'erogazione**, ricorre la fattispecie prevista dall'art. 316-ter e non quella di cui all'art. 640-bis.

L'accertamento della sussistenza nel singolo caso concreto dell'elemento dell'induzione in errore, oltre al falso documentale, è rimessa al giudice di merito la cui motivazione si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivata.

- Secondo **Cass. SS.UU. n. 16558/2007**: “vanno ricondotte alla fattispecie di cui all'art. 316-ter –e non a quella di truffa –le condotte alle quali non consegua un'induzione in errore per l'ente erogatore, dovendosi tenere conto, al riguardo, sia delle modalità del procedimento di volta in volta in rilievo ai fini della specifica erogazione, sia delle modalità effettive del suo svolgimento nel singolo caso concreto”.
- Secondo **Cass. SS.UU. n. 7537/2011**: "l'art. 316 ter c.p., punisce condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, caratterizzate (oltre che dal silenzio antidoveroso) da false dichiarazioni o dall'uso di atti o documenti falsi, ma nelle quali **l'erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore perché in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale attestazione del richiedente**”.
- Secondo **Cass. n. 2599/2011 (depositata il 20/01/2012)**: “il delitto di cui all’articolo 316-ter c.p. si distingue da quello di cui all’art. 640-bis cp per la mancanza dell’elemento dell’induzione in errore che è invece presente nel secondo. **Tale induzione può anche desumersi dal falso documentale, allorché lo stesso per le modalità di presentazione o per altre caratteristiche sia di per sé idoneo a trarre in errore l’autorità**”.

Alla stregua di questo orientamento giurisprudenziale, ne discende che “l’ambito di applicabilità dell'art. 316-ter c.p. si riduce così a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale” (**Cass. SS.UU. n. 16558/2007**).

PRINCIPALI IPOTESI DI REATO

TITOLO V

Dei delitti contro l'ordine pubblico

Art. 416 c.p.

Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
(...)



PRINCIPALI IPOTESI DI REATO

416 c.p.

Accordo tra i compartecipi

⇒ **Concorso 110 c.p.**



- Non occasionale
- Non incidentale
- Non circoscritto a uno o più reati

- ❑ Vincolo associativo
- ❑ Struttura organizzata
- ❑ Indeterminatezza programma criminoso
- ❑ Per una SERIE INDETERMINATA di DELITTI



Carattere permanente che
prescinde dalla realizzazione dei
singoli reati

CONCORSO “ESTERNO”

condotte atipiche
oltre al favoreggiamento
e alla assistenza agli associati

PRINCIPALI IPOTESI DI REATO

TITOLO V

Dei delitti contro l'ordine pubblico

Art. 416 bis c.p.

Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

(...)

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.



PRINCIPALI IPOTESI DI REATO



416 bis c.p.

- intimidazione
- assoggettamento
- omertà

Art. 7 D.L. 13.05.1991 n. 152 convertito con L. 203 / 91

*Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata
e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.*

“Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.” (...)

**Aggravante speciale = AVVALENDOSI DELLE CONDIZIONI 416 bis
O AL FINE DI AGEVOLARE 416 bis**

D.L. 306/92 Art. 12 quinquies – Trasferimento fraudolento di valori

PRINCIPALI IPOTESI DI REATO



CONTESTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

❑ INTERESSI / INVESTIMENTI DELLA C.O. :

- ❑ Produzioni agroalimentari;
- ❑ Industria agroalimentare;
- ❑ Commercio (*Catene Supermercati*).

❑ ACCAPARRAMENTO FONDI COMUNITARI

❑ GESTIONE MANODOPERA IN NERO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

❑ CONTROLLO DELLA FILIERA

- ❑ Imposizione aziende di trasporto;
- ❑ Cartelli, imposizione dei prezzi.



CONTESTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Dalla Relazione della COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE

La criminalità organizzata e il settore agroalimentare.

(...) Le ingerenze dei sodalizi criminali nel settore agroalimentare non interessano solo i territori meridionali, ove le consorterie mafiose si sono da tempo insinuate nel tessuto economico, ma riguardano anche le aree del Centro e del Nord Italia, seguendo le direttrici del trasporto e del commercio di prodotti agricoli ed alimentari.

(...) recenti atti giudiziari hanno portato alla luce un fitto intreccio di interessi tra famiglie mafiose siciliane, clan camorristici e *'ndrangheta* calabrese nella gestione dell'intera filiera, che va dall'accaparramento dei terreni agricoli alla produzione, dal trasporto su gomma allo stoccaggio della merce, dall'intermediazione commerciale alla fissazione dei prezzi, fino ad arrivare agli ingenti investimenti destinati all'acquisto di catene di supermercati o interi centri commerciali.

CONTESTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

(...) **risultanze investigative hanno inoltre confermato che il settore agroalimentare rappresenta per le organizzazioni criminali un ambito privilegiato di impiego dei proventi illeciti, anche in termini di riciclaggio.**

(...) **ad ulteriore conferma degli interessi della criminalità organizzata nel settore agroalimentare possono essere citate alcune statistiche fornite dall'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, dalle quali emerge che, al 31 dicembre 2010, il 6 per cento delle aziende definitivamente confiscate (87 su 1377) risultano operare nel settore agricolo e il 22 per cento (2.237 su 9.857) dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata sono rappresentati da terreni destinati all'agricoltura.**

PRINCIPALI IPOTESI DI REATO

Art. 321 c.pp.

*Oggetto del
sequestro
preventivo*

1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. **Prima** dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.
 2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.
- (...)

Sequestro / confisca “per equivalente”

Art. 322 ter c.p.

“qualora non sia possibile individuare i beni che costituiscono il prodotto/profitto/prezzo del reato il Giudice può disporre il sequestro – e successivamente la confisca – di altri beni o utilità di cui il reo abbia la disponibilità anche per interposta persona, per un valore corrispondente.”

***L. 146/2006 art. 11
(Reati transnazionali)***

DNA

DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA

dicembre 2012



Relazione Annuale sulla attività svolta dal Procuratore Nazionale Antimafia e dalla Direzione Nazionale Antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso.

1 luglio 2011 – 30 giugno 2012



28 settembre 2011

SEQ. DISPOSTO DA TRIBUNALE MESSINA – SEZ. M.P. SU INDAGINI DI ALTRE FF.PP. (PS – GdF)



L. n. 1423/56 e 575/65 ⇒ novellate dal c.d. “Pacchetto Antimafia” 2011

(D.Lgs. 6.9.2011 n. 159)



CONFRONTI BENI INTESTATI DA APPARTENENTI CLAN MAFIOSO “BONAFFINI - CHIOFALO”

Esponenti di un imponente gruppo imprenditoriale operante nel settore ittico (ascesa economica grazie a Crim. Org. cui forniva prestazioni diffuse).


Oltre a:

- *430 UNITA' IMMOBILIARI TRA MESSINA E ROMA;*
- *OLTRE 100 c/c IN 11 ISTITUTI DI CREDITO;*
- *3 YACHTS DI LUSSO;*
- *26 MEZZI PESANTI;*
- *13 AUTOVETTURE;*
- *9 SOCIETA' CON RELATIVI PATRIMONI AZIENDALI TRA CUI*
- *FLOTTA NAVALE DI 5 MOTOPESCHERECCI.*

MERCATO ITTICO

CITTADINO

ALLEVAMENTO ITTICO



Art. 67

D. Lgs. 6.9.2011 n. 159

*Codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione (*

...)

Effetti delle misure di prevenzione

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

(...)

g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

(...)

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,

società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

(...)

**IL CCPAA HA INTRAPRESO UN MONITORAGGIO SU SCALA NAZIONALE
DI POSSIBILI SITUAZIONI NON IN LINEA CON LA NORMA**

CENNI SULLA NUOVA LEGGE ANTICORRUZIONE

6 novembre 2012, n. 190

*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*

(in vigore dal 28/11/2012)

CORRUZIONE ⇒ ***“L’USO IMPROPRIO DEL POTERE AFFIDATO DALLE
ISTITUZIONI PER INTERESSI PERSONALI”***

(Def. del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo)

*Si manifesta come fenomeno con varie forme ... però sempre in danno di
un’Istituzione storica o sociale.*

(lo Stato o la Pubblica Amministrazione)

CENNI SULLA NUOVA LEGGE ANTICORRUZIONE

6 novembre 2012, n. 190

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”

(in vigore dal 28/11/2012)

FINALITA’ ⇒ *Implementare l’apparato normativo contro la corruzione in senso*

⇒ *preventivo e repressivo*

**SUL
PIANO PREVENTIVO**

- *Definizione di un PIANO DI PREVENZIONE della corruzione a cura delle pubbliche amministrazioni centrali;*
- *NO incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza conferimento / autorizzazione;*
- *Adozione di un CODICE DI COMPORTAMENTO;*
- *MAGGIORE TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO che denuncia condotte illecite;*
- *individuazione per P.A. centrali e locali di un RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.*

CENNI SULLA NUOVA LEGGE ANTICORRUZIONE

6 novembre 2012, n. 190

**“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”**

(in vigore dal 28/11/2012)

SUL PIANO REPRESSIVO

⇒ **Modifiche al Cod. Penale e riforma dei delitti
dei Pubblici Ufficiali.** (In alcuni casi solo alla
COMPONENTE SANZIONATORIA in altri è prevista una
RIMODULAZIONE dei delitti)

AUMENTO DELLA PENA

- | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|
| Art. 314 c.p. PECULATO | ⇒ | “Da 3 a 10 anni” | ⇒ | “Da 4 a 10 anni” |
| Art. 317 c.p. CONCUSSIONE | ⇒ | “Da 4 a 12 anni” | ⇒ | “Da 6 a 12 anni” |
| Art. 319 c.p. CORRUZIONE PER
UN ATTO CONTRARIO AI
DOVERI DI UFFICIO | ⇒ | “Da 2 a 5 anni” | ⇒ | “Da 4 a 8 anni” |
| Art. 323 c.p. ABUSO DI UFFICIO | ⇒ | “Da 6 mesi a 3 anni” | ⇒ | “Da 1 a 4 anni” |

IMPORTANTE

⇒ **L’aumento del massimo edittale per l’art. 323 C.P. sopra i 3 anni consente
l’arresto facoltativo in flagranza di reato ex art. 381 c.pp.**

CENNI SULLA NUOVA LEGGE ANTICORRUZIONE

6 novembre 2012, n. 190

*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*

(in vigore dal 28/11/2012)

SUL PIANO REPRESSIVO

MODIFICHE DI FIGURE DELITTUOSE

Art. 317 c.p. CONCUSSIONE

- * *Rif. solo al Pubblico Ufficiale NO all’incaricato di pubblico servizio;*
- * *“Induzione” quale autonomo reato (319 quater c.p.).*

*Art. 318 c.p. CORRUZIONE
PER L’ESERCIZIO
DELLA FUNZIONE
(IMPROPRIA)*

- * *Non è più solo un atto d’ufficio ma è l’esercizio della funzione (non necessariamente con un atto);*
- * *In combinato con l’art. 320 c.p. “corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”, è estesa a tale soggetto anche se non pubblico impiegato.*

CENNI SULLA NUOVA LEGGE ANTICORRUZIONE

6 novembre 2012, n. 190

***“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”***

(in vigore dal 28/11/2012)

SUL PIANO REPRESSIVO

MODIFICHE DI FIGURE DELITTUOSE

**Art. 319 *INDUZIONE*
quater c.p. *INDEBITA A DARE*
O PROMETTERE
*UTILITA’***

- * L’induzione viene autonomamente riconosciuta rispetto alla costrizione;***
- * E’ prevista anche la punibilità del privato che “da’ o promette” (vicinanza alla corruzione).***

**Art. 346 bis c.p. *TRAFFICO DI*
*INFLUENZE ILLECITE***

Figura del mediatore in entrambe le condotte a condizione che NON si concretizzi il delitto.

Contro le Frodi Alimentari al Servizio dei Cittadini

"This (event, publication, conference, training session etc.) is supported by the European Union Programme Hercule II (2007-2013). This programme is implemented by the European Commission. It was established to promote activities to combat fraud affecting the EU's financial interests, including cigarette smuggling and counterfeiting. (for more information see http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/index_en.htm)".

Any notice or publication by the beneficiary must specify, in whatever form and on/by whatever medium, including the internet, "that it reflects the author's view and that the European Commission (OLAF) is not liable for any use that may be made of the information contained therein".

For publications, the following reference must also be included: "The information contained in this publication does not necessarily reflect the position or opinion of the European Commission".